



CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ordinaria

(2) prima convocazione

Atto N. 22	OGGETTO: Recesso dal contratto di servizio e da socio Cep: approvazione.
Del 29.07.2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:09 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza ordinaria in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 23/07/2020 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	X		PULCINI MASSIMILIANO	X	
BARONI SILVIA	X		TRIFOGLI EMANUELA	X	
VECCHI ROBERTA	X		TREDICINI BENITO	X	
RENZI MASSIMILIANO	X		MANCINI GIUSEPPINO		X
URBANI ROBERTO	X		D'AVERSA SIMONE	X	
BELTRAMME GIULIO	X		BARACOCOLI MANILA	X	
RENZI ROSSANO	X		UMBERTINI MASSIMO	X	
DAPPI RITA	X		PASQUAZI EDOARDO	X	
MAGGI CRISTIAN	X				

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Presiede il Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Renzi Rossano.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giada De Francesco.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti signori: Maggi, Trifogli, D'Aversa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha espresso parere favorevole;

Dato atto che:

- il Consorzio Ecologico Prenestino - CEP - si è costituito tra i Comuni di Bellegra, Capranica Prenestina, Cave, Colonna, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano e Zagarolo, il cui riconoscimento giuridico è stato disposto dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 1988 n°11402;
- con deliberazione consortile AC n. 11/94 è stato approvato il nuovo Statuto e la Convenzione, così come approvati dai Consigli Comunali di tutti gli Enti consorziati, ed è stata attuata la trasformazione del Consorzio, applicando la forma della Azienda Consortile prevista dall'art.25, 1° comma della legge 142/90, in relazione al modello amministrativo dell'Azienda Speciale, delineata dall'articolo n°23 della predetta legge, provvedendo dunque alla pubblicazione dell'avviso di revisione del Consorzio sul B.U.R.L.n°21 - parte terza - del 29 luglio 1995;
- i Sindaci dei Comuni del Consorzio CEP, alla luce dell'attuazione della legge regionale 6/96 sul servizio idrico integrato nell'Ato2 a far data dal 1 gennaio 2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2006 hanno approvato un ordine del giorno con l'intento di rilanciare lo sviluppo del CEP mediante sua trasformazione in società per azioni, estendendone l'attività alla gestione associata dei servizi catastali, gestione/riscossione tributi/entrate, reti di illuminazione pubblica e fonti di energia alternativa, del calore, e altro;
- in linea con gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, l'Assemblea Consortile con la deliberazione n. 05/2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 267/2000 la trasformazione del Consorzio Ecologico Prenestino in società per azioni, approvando al riguardo lo statuto societario;

Dato atto che il Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 19.12.2009 ha approvato la partecipazione azionaria nella società Cep spa, disponendo il graduale affidamento della gestione dell'intero ciclo delle entrate;

Richiamate:

- le delibere di Giunta Comunale n.220 del 27.12.2011 e n. 58 del 05.04.2012 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio delle entrate comunale alla società Cep spa, sottoscrivendo il relativo contratto in data 08.05.2012;
- la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 04.10.2012 con la quale è stato affidata al Cep la riscossione coattiva dell'ICI relativa agli anni 2009 – 2010 – 2011 con l'applicazione dell'aggio pari a 13,50%;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2015 con la quale, in attuazione di quanto deliberato nel 2009, è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l'affidamento alla propria società partecipata CEP S.p.a. - Consorzio Enti Pubblici - della gestione (liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva) delle entrate comunali, nonché delle attività relative alla revisione e al classamento delle rendite catastali, sottoscritto in data.15/04/2015.

Evidenziato che ai sensi degli affidamenti disposti dal 2012 al 2015 la società partecipata è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi spettanti al Comune, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile delle entrate anche ai fini del processo tributario;

Atteso che, in base all'ultimo contratto di servizio sottoscritto nel 2015, il corrispettivo alla Società in house è determinato sulle principali entrate dell'ente dai seguenti aggi:

- 1) sui pagamenti spontanei dei contribuenti (Tari – Imu- Tasi) pari 5,80 %;
- 2) un aggio del 25% sulle maggiori riscossioni derivanti dagli accertamenti di omessi o parziali pagamenti e da accertamento di posizioni precedentemente non rilevate o di posizioni esistenti ma non corrette;
- 3) un aggio sulla gestione/riscossione Tosap – ICP – DPA pari al 25 %;
- 4) un aggio ulteriore per la riscossione coattiva pari al 8,5 % delle entrate comunali;

Evidenziato che le criticità rilevate nella riscossione delle entrate, prima con la riscossione coattiva tramite Equitalia fino al 2012 e, poi, con la gestione di tutte le fasi (ordinaria/coattiva) tramite la società partecipata Cep hanno concorso al ricorso costante all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nonché alla necessità di attingere alle diverse anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa DD.PP. S.p.A. sulla base dei decreti - legge n. 35/2013, n. 66/2014 e n. 78/2015 e sulla base della legge di bilancio 2019 per procedere al pagamento dei fornitori;

Precisato che:

- per quanto concerne la gestione di Equitalia il Comune di Cave ha disposto la verifica dell'attività di riscossione effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ex Equitalia dal 1994 al 2012 per cui è pendente presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti l'appello avverso la sentenza n. 489 del 2019 RG 54505, dando atto che in sede di giudizio di conto, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ex Equitalia ha riconosciuto che il carico dei ruoli in riscossione ammonta ad euro 4.504.216,74, non dichiarati inesigibili;
- per quanto concerne la gestione delle entrate tramite il Cep, con le delibere di Giunta comunale n. 32 del 7.3.2017 e n. 104 del 5.8.2019 sono state adottate specifiche direttive al CEP, finalizzate all'accelerazione delle attività di riscossione coattiva con contestuale richiesta di report per la verifica delle attività espletate;
- con la delibera di G.C. n. 23 del 13.2.2020, anche prendendo atto della fase di preconsuntivo del 2019 e del trend negativo dell'anticipazione di cassa, facendo seguito alle precedenti direttive, l'Amministrazione comunale ha deliberato che se i risultati dell'attività di riscossione nel biennio 2020 - 2021 non registrino una variazione percentuale significativa rispetto al biennio 2018 -2019, l'Amministrazione opterà per una diversa soluzione organizzativa di gestione del servizio;

Considerato che:

- la società partecipata non procede al regolare riversamento del riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art.7, comma2, lett.gg-septies del D.L.n.70/2011 ed in violazione del contratto sottoscritto come anche contestato con le seguenti note prot. 4094 del 02.04.2019, prot. 4096 del 03.04.2019, prot. 8685 del 25.07.2019, prot. 5892 del 08.06.2020, a cui non è stato dato riscontro;

Dato atto che:

- come evidenziato anche dalla Corte dei Conti con la Deliberazione n. 30/2020/PRSE - Comune di CAVE (RM) - Esercizi 2015-2018 - Sezione di Controllo Lazio le direttive non hanno sortito alcun effetto sull'andamento della gestione delle entrate del Comune;
- la Giunta Comunale, con atto n. 54 del 9/06/2020, ha deliberato la proposta al Consiglio Comunale di recedere dal contratto di servizio e da socio dalla società Cep spa;

Constatato che, nonostante le note prot. n. 6250 del 16/06/2020, avente per oggetto "Delibera di Giunta n. 54 del 09.06.2020 - Avvio del procedimento di Recesso da Socio e dal Contratto di Servizio" e la successiva diffida prot. 6872 del 06/07/2020 il Cep non ha fornito la documentazione richiesta ed al totale riversamento delle somme incassate in nome e per conto del Comune di Cave;

Preso atto della gravità delle inadempienze contrattuali rilevate con il mancato riversamento delle somme dovute al Comune che comportano un danno per l'Amministrazione Comunale sia in relazione agli effetti negativi sulla gestione della cassa, in termini di interessi per anticipazione di

tesoreria e per ritardati pagamenti, sia in relazione al peggioramento della quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, stante l'andamento non adeguato della riscossione delle entrate;

Evidenziato che:

- il mancato riversamento delle somme, il mancato riscontro alle note dell'Amministrazione Comunale nonché l'andamento della gestione della riscossione presentano ulteriori elementi di gravità determinate dal duplice ruolo del Cep spa come società in house, con la quale dovrebbe sussistere, come presupposto legittimante l'affidamento, il cd. controllo analogo, ed Agente contabile;

- la spesa per gli aggi dovuti, anche a causa delle progressive riduzioni dei trasferimenti erariali a finanziamento del bilancio corrente, non è più sostenibile dal punto di vista del mantenimento degli equilibri di bilancio e sostenibilità del debito e non adeguata neanche ai risultati di riscossione della società;

Considerato, altresì, che il Comune, reinternalizzando progressivamente la gestione ordinaria delle entrate e riorganizzando le fasi di accertamento/riscossione coattiva, realizza un'effettiva razionalizzazione della spesa, determinando una consistente economia utile a migliorare gli equilibri economici e di cassa,

Richiamato l'art. 9 dello Statuto del Cep in base al quale i Soci possono esercitare il diritto di recesso nei seguenti casi:

- a) per comprovate ragioni di pubblico interesse, ne ravvisi la necessità e convenienza;
- b) gravi violazioni da parte della Società nell'erogazione dei servizi ad essa affidati dall'Ente Locale Socio;

Dato atto che non trova applicazione l'art. 9 comma 4 dello Statuto del Cep in quanto è in violazione all'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 che espressamente prevede il riassorbimento solo per le unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale e che tale ultima fattispecie non ricorre peraltro per il Comune di Cave;

Evidenziato ai sensi dell'art. 16 del contratto di servizio vigente, che sono maturati anche i 5 anni per l'esercizio di recesso contrattuale e che sussiste l'obbligo della società di garantire la continuità del servizio fino alla riorganizzazione e/o subentro del nuovo affidatario, fermo restando gli effetti del recesso dal socio che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto Cep, decorrono a chiusura dell'esercizio finanziario in cui è esercitato il recesso;

Rilevato che, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti di cui all'art. 9 comma 1 alle lettere a) e b) dello Statuto Comunale sia per la causa della violazione del contratto di servizio in ordine ai termini di versamento e della mancata attuazione delle direttive impartite in relazione all'accelerazione della riscossione coattiva, sia a ragioni di pubblico interesse che impongono il contenimento dei costi di funzionamento a beneficio del bilancio corrente, soprattutto in relazione all'aggio sulla gestione ordinaria, previsto dal contratto di servizio vigente;

Richiamato, altresì, che:

- in base all'Art. 20 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) sussiste l'obbligo di dismettere le partecipazioni azionaria anche ove rilevino necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- la Corte dei Conti con la Deliberazione n. 30/2020/PRSE - Comune di CAVE (RM) - Esercizi 2015-2018 ha richiesto come prima misura correttiva di adottare senza ritardo ogni misura organizzativa idonea a rafforzare la propria capacità di riscossione, valutando la convenienza e

l'opportunità dell'attuale rapporto di servizio con C.E.P. S.p.A., in ogni caso attivandosi per evitare la prescrizione dei propri crediti;

Ritenuto necessario, per le motivazioni suesposte, disporre il recesso dal contratto di servizio, sottoscritto in data 15/04/2015 ed il recesso da Socio ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) e b) dello Statuto del Cep;

Visto il T.U. 18.8.2000 n.267;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Acquisito il parere dell'organo di revisione parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione: presenti 16, favorevoli 13, contrari 0, astenuti 3 (Pasquazi, Baracoccoli, D'Aversa);

DELIBERA

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata

1) **Di recedere** dal contratto di servizio, sottoscritto in data 15/04/2015 ai sensi dell'art. 16 del contratto di servizio e da socio ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) e b) dello Statuto del Cep per le motivazioni riportate in premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) **Di notificare** il presente atto alla Società Cep per il riversamento delle somme incassate e delle relative penali maturate, l'accesso a tutte le banche dati relative alle entrate comunali, agli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, le comunicazioni e/o diffide e/o solleciti di pagamento inviate ai singoli contribuenti per la interruzione della prescrizione, nonché ad ogni altro dato necessario in possesso della società partecipata in nome e per conto del Comune Cave per garantire la riorganizzazione del servizio;

3) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 16 del contratto di servizio vigente, la Società dovrà garantire la continuità del servizio fino alla riorganizzazione e/o subentro del nuovo affidatario, fermo restando gli effetti del recesso dal socio che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto Cep, decorrono a chiusura dell'esercizio finanziario in cui è esercitato il recesso;

4) **Di demandare alla Giunta**, in caso di non attuazione di quanto previsto di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo e di definitiva quantificazione del danno subito dal Comune per il mancato versamento delle somme nei termini, al fine di salvaguardare la continuità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa nonché gli equilibri finanziari ai sensi della normativa vigente, a tutelarsi nelle sedi competenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione:

presenti 16, favorevoli 13, contrari 0, astenuti 3 (Pasquazi, Baracoccoli, D'Aversa);

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza dell'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giada De Francesco


IL CONS. ANZIANO
F.to Silvia Baroni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Rossano Renzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 02 SET 2020

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott.ssa Giada De Francesco